



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED n. 43/15

(Proc. Disc. P.A. 82/15)

IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi in Roma, il giorno 24 novembre 2015, presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), così composto:

Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara – Presidente

Prof. Avv. Daniele Piva – componente

Prof. Avv. Fabio Iudica – componente relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti della signora **Giulia Bardelli** (Tessera F.I.S.E n. 004400/F)

Premesso che

- con atto di deferimento dinanzi al Tribunale Federale ex articolo 63 n. 5 del Regolamento di Giustizia F.I.S.E., depositato in data 21 settembre 2015, la Procura Federale, muoveva nei confronti della tesserata Giulia Bardelli, la violazione degli articoli 1 e 1.2, lettera a) del Regolamento di Giustizia F.I.S.E., per aver, la stessa incolpata, trasmesso una e-mail dai contenuti irrispettosi e offensivi nei confronti del tesserato Salvatore Morrison e del Comitato Regionale Toscana della F.I.S.E., come di seguito meglio specificato;

- in data 10 luglio 2015 è stata acquisita la segnalazione, con quanto alla stessa allegato, del tesserato Salvatore Morrison, referente del Comitato Regionale Toscana della F.I.S.E. per gli Ufficiali di Gara, il Settore Club e l'attività multidisciplinare non agonistica/olimpica e referente per *“l'organizzazione dei giovani verso le Ponyadi”* (cfr. docc. n. 1 e 2 Fascicolo Procura Federale);

- lo stesso Salvatore Morrison è stato personalmente sentito in data 21 luglio 2015, quale persona informata sui fatti, e in quell'occasione, il medesimo tesserato ha fornito al Procuratore Federale



chiarimenti in merito al Regolamento e al Programma di Selezione del Comitato Regionale Toscana della F.I.S.E. per le Ponyadi 2015 (cfr. doc. n. 2 Fascicolo Procura Federale, cit.);

- in particolare in quell'occasione il tesserato Salvatore Morrison ha testualmente dichiarato: “ ... (...) *La mail della Sig.ra Bardelli rappresenta una forma di dissenso rispetto alle decisioni assunte dal comitato regionale in merito al percorso di selezione alle Ponyadi ... (...) Confermo l'offensività della missiva 10 luglio 2015 della Sig.ra Bardelli. Anche perché l'obbligatorietà del CAMPUS nasce con lo scopo di abituare i giovani e le loro famiglie ad un senso di disciplina e appartenenza*”;

- la Procura Federale addebita alla tesserata Giulia Bardelli, Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Icaro Blu, affiliata alla F.I.S.E. di aver scritto al signor Salvatore Morrison una e-mail, allo stesso indirizzata in data 10 luglio 2015 (cfr. doc. n. 1 Fascicolo Procura Federale, cit.), nella quale testualmente veniva riportata la seguente affermazione: “ omissis *Purtroppo dopo qst ennesimo anno vissuto come affiliato Fise toscano, visto le innumerevoli cose negative successe, a mio avviso c'è della “mafia” x scelte, uso dei soldi, manifestazioni organizzate in maniera pessima ... Penso che non sia giusto partecipare ad un evento del quale si è solo sentito parlare xke ad oggi non esiste un programma dettagliato! Detto questo deciderò cosa fare con i miei allievi l'anno prossimo. Per qst anno mi limiterò a finire il percorso Fise prefissato ma cercando di arginare il più possibile spese inutili da parte dei genitori, perché le ponyadi sono solo un vostro guadagno e non una nostra soddisfazione, xke x meritocrazia non parteciperanno le squadre vincenti e/o che lo meritano ma solo quelle con più soldi x fare un'ennesima gara o stage x dare lustro a una federazione che non ascolta e non capisce le esigenze del volteggio come sport xke messo al pari delle altre discipline equestri dove c'è un giro di soldi molto alto. ... omissis*”;



- tale affermazione, in quanto contenente l'utilizzo seppur virgolettato della parola "mafia", secondo la Procura Federale, assume rilievo disciplinare, in quanto costituente atto evidentemente irrispettoso e offensivo nei confronti di un tesserato della F.I.S.E. e del Comitato Regionale Toscano della F.I.S.E.;
- di conseguenza, a detta della Procura Federale, sarebbero stati violati l'articolo 1.1. – *“Costituisce illecito disciplinare ed è come tale sanzionabile, ... (...) ... i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità, comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque tutti i Tesserati.”*- e l'articolo 1.2 lettera a) – *“E' altresì sanzionabile: ogni atto irrispettoso, offensivo ... (...)...”* - del Regolamento di Giustizia della F.I.S.E.;
- in data 6 agosto 2015 l'incolpata Giulia Bardelli, a seguito della trasmissione dell'avviso di conclusione indagini e contestuale comunicazione dell'intenzione di deferimento dinanzi al Tribunale Federale ex articolo 63 n. 5 del Regolamento di Giustizia F.I.S.E. del 3 agosto 2015 (cfr. doc. n. 4 Fascicolo Procura Federale), ha depositato memoria difensiva (cfr. doc. n. 5 Fascicolo Procura Federale), nella quale la tesserata ha sostenuto che la frase oggetto di censura sarebbe soltanto *“una forma di dissenso rispetto alle decisioni assunte dal comitato regionale in merito al percorso di selezione delle poniadi”*. In buona sostanza l'incolpata ha sostenuto che tale frase sarebbe stata una manifestazione di *“dissenso rispetto alle attività organizzative poste in essere, sempre in maniera vivace e colorita, ma mai in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità, nemmeno la stessa ha posto in essere atti irrispettosi nei confronti di chiunque”*. Secondo l'incolpata: *“la scrivente ha utilizzato la parola “mafia” in forma virgolettata proprio per escludere la valenza criminale del termine e invece dare rilevanza al fatto che la stessa si vedeva*



stritolata dal potere di chi ricopre un ruolo di autorità e non consente e non lascia spazio alla critica delle minoranze.” (cfr. doc. n. 5 Fascicolo Procura Federale);

- a parere del Procuratore Federale, la memoria difensiva dell'inculpata non consente di confutare la tesi accusatoria formulata dalla Procura Federale;

- il Presidente del Tribunale ha fissato l'udienza di discussione per la data del 20 ottobre 2015, disponendone la comunicazione all'inculpata e alla Procura Federale;

- all'udienza del 20 ottobre 2015 era presente il Procuratore Federale, il quale si è riportato a quanto indicato nel proprio atto di incolpazione, insistendo per l'applicazione nei confronti della signora Giulia Bardelli della sanzione della censura e dell'ammenda di Euro 200,00 (duecento/00);

- è altresì comparsa l'inculpata, assistita dal proprio difensore, Avvocato Andrea Scianaro, la quale, pur affermando la non irraguardosità e la non offensività dell'espressione “mafia”, utilizzata dalla stessa, ha ritenuto doveroso porgere le proprie scuse, peraltro già fatte personalmente al denunciante ,al Signor Morrison, qualora lo stesso possa essersi sentito offeso per l'espressione utilizzata. Alla luce di tutto quanto sopra la difesa dell'inculpato ha concluso, in via principale, per l'assoluzione dell'inculpata, tenuto conto altresì della tenuità del fatto, e in via subordinata per l'applicazione della sanzione del richiamo scritto. La difesa dell'inculpata si è riservata di manifestare anche per iscritto le scuse per l'equivoco incorso per le dichiarazioni in oggetto del presente procedimento.

- il Tribunale dato atto di quanto sopra, ha rinviato all'udienza del 24 novembre 2015;

- all'udienza del 24 novembre 2015, la Procura, preso atto che, con e-mail del 20 ottobre 2015, la signora Bardelli ha inviato scuse formali al signor Morrison, ha riformulato la richiesta sanzionatoria indicata all'udienza del 20 ottobre 2015, nel richiamo scritto;

- Il Collegio, dato atto di quanto sopra, ha trattenuto la causa in decisione,

Rilevato che



- dagli atti di indagine e dai documenti acquisiti emerge la responsabilità dell'incolpata, signora Giulia Bardelli, la quale con le espressioni sopra indicate ha offeso l'onore e il decoro del tesserato Salvatore Morrison e del Comitato Regionale Toscana della F.I.S.E.;
- l'espressione "*mafia*" contiene un carattere offensivo, apparendo al tempo stesso priva della ben che minima finalità di critica e/o di cronaca; in quanto se la critica anche dura e aspra può essere tollerata, essa non deve trascendere in dichiarazioni offensive e denigratorie quale quella utilizzata;
- tale espressione, ancorché inserita dall'incolpata all'interno di virgolette (cfr. "*mafia*") non è in grado, dalla lettura del contesto della e-mail, di privare quest'ultima del connotato di forte offensività e irrispettosità nei confronti dei destinatari della stessa;
- l'espressione utilizzata, evidenziando un attacco diretto all'immagine tesserato Salvatore Morrison e del Comitato Regionale Toscana della F.I.S.E., appare censurabile e si risolve in un insulto gratuito alle persone che ne costituiscono l'oggetto, così da esporre dette persone al disprezzo e al pubblico ludibrio;
- è opportuno infatti ricordare che, se da un lato ciascuno è libero di esprimere le proprie opinioni, tali opinioni non debbono avere carattere di lesività dell'onorabilità e della reputazione altrui. Nel caso in esame appare palese come l'espressione utilizzata si risolve in un'aggressione gratuita distruttiva dell'onore e della reputazione tesserato Salvatore Morrison e del Comitato Regionale Toscana della F.I.S.E.. Tale espressione, inutilmente offensiva e irrispettosa, resta sempre ugualmente punibile;
- pertanto, questo Tribunale ritiene che l'espressione sopra enunciata comporta una violazione dell'articolo 1.1. e dell'articolo 1.2 lettera a) del Regolamento di Giustizia della F.I.S.E.;
- emerge con chiarezza quindi che l'incolpata abbia così offeso l'onore e la dignità del tesserato Salvatore Morrison e del Comitato Regionale Toscana della F.I.S.E.;



- tuttavia l'inculpata si è prontamente scusata con il signor Morrison e da ultimo in data 20 ottobre 2015 ha inviato a quest'ultimo una formale comunicazione di scuse;
- l'inculpata ha tenuto sia durante la fase delle indagini, sia durante tutta la fase processuale un comportamento esemplare, non nascondendo nulla agli organi inquirenti e giudicanti, ma anzi ammettendo spontaneamente e lealmente il proprio comportamento illecito;

P. Q. M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti l'articolo 1.1 e l'articolo 1.2, lettera a) del Regolamento di Giustizia F.I.S.E., l'articolo 10, comma 1 e 2, dello Statuto, nonché dell'articolo 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI,

tenuto conto

- che la Procura Federale ha richiesto l'applicazione della sanzione del richiamo scritto e che questo Tribunale, per le ragioni sopra esposte, ritiene congrua, tale sanzione;

applica

alla signora **Giulia Bardelli** la sanzione del **richiamo scritto**, incaricando la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e alla predetta inculpata, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 24 novembre 2015.

PRESIDENTE: F.to Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

CONSIGLIERE: F.to Prof. Avv. Daniele Piva

CONSIGLIERE RELATORE: F.to Prof. Avv. Fabio Iudica